



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

GIUGNO 2025



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 15547 dell'11 giugno 2025,
Presidente G. Stalla, Relatore M. Balsamo*

Imposta di successione - Rendita vitalizia - Calcolo della base imponibile - Art. 17 d.lgs. n. 346 del 1990 - Rinvio recettizio al prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 - Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Tributaria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (nella sua formulazione originaria, applicabile *ratione temporis*), nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta di successione per la rendita vitalizia, richiama il prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 (come integrato dall'art. 3, comma 164, della l. n. 662 del 1996), in tal modo ancorando la variazione del coefficiente di cui al menzionato prospetto a quella del tasso di interesse legale, in modo da determinare una base imponibile contraria al principio di realtà e produttiva di effetti praticamente confiscatori.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 15046 del 4 giugno 2025,
Presidente E. Scoditti, Relatore L. D'Orazio*

**AUSILIARI DEL GIUDICE. Custode giudiziario - Indennità - Termine di
decadenza ex art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Contrasto.**

La Prima Sezione civile, stante la sussistenza di un contrasto tra pronunce delle sezioni civili e penali, nonché per la trasversalità (civile e penale) della materia, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente l'applicabilità o meno al custode giudiziario del termine di decadenza previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 15571 dell'11 giugno 2025, Presidente M. Cassano, Relatore E. Vincenti

GIURISDIZIONE CIVILE. Contratti del consumatore - Foro previsto dall'art. 18 reg. UE n. 1215 del 2012 - Derogabilità in favore del foro generale ex art. 5 reg. UE n. 44 del 2001 - Condizioni.

In tema di tutela del consumatore (nella specie, acquirente di un cd. servizio turistico “tutto compreso” ex art. 2 della dir. 1990/314/CEE, poi sostituita dalla dir. UE n. 2015 del 2302), le Sezioni Unite civili hanno rinviato la causa alla pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione di giurisdizione relativa alla derogabilità del foro del consumatore individuato dall'art. 18 reg. UE n. 1215 del 2012 in favore di quello generale designato dall'art. 5 reg. UE n. 44 del 2001, nel caso in cui sia lo stesso consumatore ad agire nei confronti della controparte contrattuale.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 15425 del 10 giugno 2025,
Presidente L. Orilia, Relatore A. Massafra.*

COMUNIONE LEGALE. Art. 179, comma 2, c.c. - Immobili acquistati dopo il matrimonio - Esclusione dalla comunione legale - Previsione espressa nell'atto di acquisto di cui sia parte anche l'altro coniuge in qualità di venditore.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla necessità, ai fini dell'esclusione dalla comunione legale degli immobili acquistati dopo il matrimonio, che la stessa risulti in maniera espressa dall'atto di acquisto, anche nel caso in cui l'altro coniuge sia stato parte dell'atto medesimo in qualità di venditore.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 15887 del 13 giugno 2025,
Presidente G. Tedesco, Relatore G. Fortunato.*

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Responsabilità solidale dell'ente ex art. 6 della l. n. 689 del 1981 - Accertamento della responsabilità di una diversa persona fisica del cui operato l'ente debba rispondere - Conferma della sanzione - Legittimità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità di tener ferma la sanzione amministrativa comminata nei confronti di un ente, quale obbligato in solido ex art. 6 l. n. 689 del 1981, nel caso in cui sia stata giudizialmente accertata la responsabilità di una diversa persona fisica, del cui operato l'ente suddetto debba comunque rispondere ai sensi della richiamata disposizione.

*Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 16880 del 24 giugno 2025,
Presidente L. Orilia, Relatore C. Besso Marcheis.*

CONDOMINIO. Delibera assembleare - Eccesso di potere - Configurabilità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla configurabilità del vizio di eccesso di potere in relazione ai poteri discrezionali esercitati dall'assemblea condominiale quale organo espressivo della volontà dei condomini.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 17098 del 25 giugno 2025, Presidente L. Rubino, Relatore G. Fanticini.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE. Danni causati da fauna salvatica - Allegazione e prova della colpa dell'ente convenuto - Necessità.

In tema di danni causati da animali randagi, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla necessità di allegare e provare la colpa (secondo il modello normativo dell'art. 2043 c.c.) dell'ente convenuto quale soggetto responsabile.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 17101 del 25 giugno 2025, Presidente L. Rubino, Relatore G. Fanticini.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE. Danni causati da fauna selvatica - Art. 17, comma 3-ter, della l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - Natura ed effetti.

In tema di danni causati da fauna selvatica, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura e agli effetti dell'art. 17, comma 3-ter, della l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 (introdotto dall'art. 10 della l.r. n. 9 del 2022), secondo cui «*non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia*».

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 16838 del 23 giugno 2025, Presidente C. Marotta, Relatore I. Fedele.

LAVORO SUBORDINATO. ARIF Puglia – Operai forestali transitati dalla Regione Puglia - Opzione ex art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 3 del 2010 - Mancato esercizio - C.c.n.l. applicabile - Individuazione.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione dell'individuazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile agli operai transitati dalla Regione Puglia all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, i quali non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 12, comma 5, della l.r. Puglia n. 3 del 2010.

Sezione Lavoro, ordinanze interlocutorie nn. 17146 e 17147 del 26 giugno 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Garri.

LAVORO SUBORDINATO. Avvocati interni dell'INAIL - Trattamento di fine servizio - Composizione della base di calcolo.

In tema di trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti dell'INAIL, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se nella nozione di stipendio complessivo annuo ex art. 13 della l. n. 70 del 1975, rilevante ai fini della determinazione della base di calcolo della buonuscita, vadano computati anche gli onorari liquidati al legale nel corso del rapporto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 17426 del 28 giugno 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore N. De Marinis.

LAVORO PARASUBORDINATO. Medici con incarico di continuità assistenziale - ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) - Accordo

decentrato regionale del 2007 - Indennità di cui agli artt. 28 e 29 - Riduzione unilaterale - Legittimità - Questione - Interpretazione delle disposizioni regionali e verifica del contrasto con l'Accordo Collettivo nazionale.

In tema di spettanza ai medici con incarico di continuità assistenziale delle indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'Accordo decentrato regionale 2007 (ADR), e in relazione alla legittimità o meno della decurtazione unilaterale operata dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM), la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica, delle seguenti questioni:

- a) illegittimità del riferimento, contenuto negli artt. 28 e 29 dell'ADR del 2007, “a ciascuna ora di attività”, ai fini della determinazione del *quantum* dovuto, per contrasto con la disciplina di cui all'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) di Medicina Generale 2005;
- b) interpretazione dell'art. 28 dell'ADR 2007 al fine di verificarne la sovrapposibilità alla previsione di cui all'art. 72, comma 2 dell'ANC 2005 e la conseguente nullità.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 17441 del 29 giugno 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore N. De Marinis.

LAVORO PUBBLICO. Agenti di polizia locale - Indennità di turno *ex art. 22 c.c.n.l. Comparto Enti Locali del 14.9.2000* - Spettanza - Presupposti - Interpretazione.

In tema di spettanza agli agenti della polizia locale dell'indennità di turno *ex art. 22 del c.c.n.l. Comparto Enti Locali del 14.9.2000*, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, nell'attuale cornice nazionale e sovranazionale, della questione interpretativa della suddetta disposizione contrattuale e del presupposto (lavoro per dieci ore continuative) per l'erogazione dell'emolumento retributivo).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 14732 del 1° giugno 2025, Presidente A.M. Socci, Relatore U. Candia.

PROCESSO TRIBUTARIO. Definizione agevolata delle liti fiscali ex art.1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 - Concetto di “controversia pendente” - Ambito di applicazione - Diniego di autotutela - Inclusione.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in ragione della novità e rilevanza nomofilattica della questione relativa alla definizione del concetto di “controversia pendente” di cui all’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, in particolare se esso presupponga sempre un atto impositivo e/o di riscossione o se possa includere anche un atto (nella specie, il diniego di autotutela) rimesso all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 15564 dell’11 giugno 2025, Presidente G. Stalla, Relatore A. Dell’Orfano.

TRIBUTI. Atto impositivo - Termine di impugnazione ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Notificazione dell’atto impositivo - Inesistenza - Conoscenza effettiva dell’atto - Rilevanza.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla qualificazione della notificazione dell’atto impositivo alla stregua di requisito di esistenza o di perfezionamento dello stesso e della correlata questione se, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, la notificazione inesistente sia surrogabile dalla conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 16371 del 17 giugno 2025, Presidente A. Carrato, Relatore A. Crivelli

TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Intimazione di pagamento - Impugnazione - Natura obbligatoria o facoltativa.

La Sezione tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente la necessità o mera facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento *ex art.* 50 del d.P.R. n. 602/1973, in rapporto a quella dell'avviso di accertamento.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 16781 del 23 giugno 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore M. G. Putaturo Donati Viscido di Nocera.

IRPEF - Società di capitali a ristretta base sociale - Avviso di accertamento nei confronti del socio - Impugnazione - Contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso societario - Sospensione - Necessità - Giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società - Efficacia nel processo riguardante il socio.

In tema di IRPEF, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione del contrasto di orientamenti riscontrato all'interno della sezione sulla questione relativa alla necessità o meno della sospensione del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito di capitale in capo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso societario presupposto, nonché su quella, speculare, dell'efficacia del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società nei confronti del processo riguardante il socio.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 16872 del 23 giugno 2025, Presidente A.M. Socci, Relatore U. Candia.

GIUDIZIO DI CASSAZIONE.

Giudizio di cassazione - Rapporto errore revocatorio *ex art.* 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e nullità della sentenza *ex art.* 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

In tema di giudizio di cassazione, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico della questione concernente il rapporto tra l'errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei termini rappresentati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 5792 del 2024) e lo spazio operativo ancora eventualmente sussistente della violazione, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., sotto il profilo dell'impossibilità di trarre dalla fonte di prova l'informazione fornita dal giudice.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima, udienza del 22/05/2025 (dep. 23/06/2025), ord. n. 23353, Pres. G. Rocchi, Rel. M.E. Oggero.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – RAPINA – IN GENERE – Rapina impropria tentata o consumata – Omicidio conseguente alla violenza sulla persona offesa – Circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. – Configurabilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle sezioni unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se, in caso di rapina o tentata rapina impropria in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.”.

QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*Sezione Prima, udienza del 29/05/2025 (dep. 20/06/2025), ord. n. 23105,
Pres. G. De Marzo, Rel. D. Cappuccio e C. Russo.*

SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – Trattenimento amministrativo – Destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ex art. 14 l. n. 286 del 1998 – Previsione di cui all'art. 3, comma 2, l. n. 14 del 2024 – Possibile ostatività alla sua applicazione del disposto di cui agli artt. 3, 6, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – Trattenimento amministrativo – Destinatari di provvedimento di espulsione che, condotti in una delle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, presentino domanda di protezione – Disciplina interna di cui alla legge n. 14 del 2024 che, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, consente di disporre il trattenimento – Possibile ostatività alla sua applicazione dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Prima Sezione Penale ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti, a norma dell'art. 267 TFUE:

“se la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili, negli Stati membri, al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, gli artt. 3, 6, 8, 15, 16 ostino all'applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio;

in caso di risposta negativa a tale questione, se l'art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione

internazionale, osti ad un'applicazione della disciplina interna (legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda”.
